

## Crisi e risanamento n. 44/2021

# Piani di riparto con attivo incapiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili

di Luca Dal Prato – dottore commercialista e revisore legale

Laura Dal Prato – avvocato

*Nelle procedure fallimentari, capita frequentemente che il ricavato della liquidazione della massa attiva risulti insufficiente a ristorare non solo i crediti chirografari ma, anche, i crediti privilegiati e, in alcuni casi, i crediti prededucibili. Può quindi accadere che, a fianco del criterio di gradualità, il curatore sia obbligato ad applicare il criterio di proporzionalità. L'articolo in commento, dopo una prima disamina sulla graduazione del ceto creditorio, affronta quest'ultimo caso che, alle volte, riserva alcune insidie nel piano di riparto.*

### L'ordine di ripartizione delle somme stabilito dalla Legge Fallimentare

Uno dei principali obiettivi del curatore consiste nella realizzazione dell'attivo, ottenuto dalla liquidazione di beni facenti parte del compendio (mobiliare o immobiliare) rinvenuto dalla procedura nonché dall'incasso di crediti di natura commerciale o risarcitoria, quali azioni di responsabilità ex [articolo 146](#), L.F. o revocatoria ex articoli [64](#), L.F. e ss.. Successivamente a questa attività, prende avvio la fase di distribuzione ai creditori sulla base delle rispettive ragioni e cause di credito.

La fase di ripartizione dell'attivo rappresenta quindi un momento cruciale per il curatore, il quale è chiamato a individuare l'esatto ordine con il quale procedere alla distribuzione dell'attivo disponibile. A tal fine, il curatore non può discostarsi dalla graduazione stabilita dall'[articolo 111](#), L.F. (rubricato "ordine di ripartizione delle somme") che individua le 3 macro categorie di crediti così classificati in ordine gerarchico:

1. prededucibili;
2. privilegiati;
3. chirografari.<sup>1</sup>

Più nello specifico l'articolo 111, L.F. prevede che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo siano erogate nel seguente ordine:

1. pagamento dei crediti prededucibili ([articolo 111-bis](#), L.F.);

---

<sup>1</sup> Analogo ordine di graduazione è stato trasfuso nell'articolo 221 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rubricato "ordine di distribuzione delle somme", in vigore a decorrere dal 1° settembre 2021. In particolare, l'articolo 221 del Codice oltre alle 3 tipologie di crediti prededucibili, privilegiati e chirografari aggiunge in coda ai precedenti anche i crediti postergati. La definizione dei crediti prededucibili non è più contemplata all'interno dell'articolo 221 del Codice (come previsto nel comma 2, articolo 111, L.F.), ma rimessa in via generale all'articolo 6 del Codice.

2. pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla Legge ([articolo 111-quater](#), L.F.);

3. pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito ammesso, compresi i creditori privilegiati, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte non soddisfatta.

Ne consegue che il soddisfacimento della categoria subalterna può avvenire esclusivamente nel caso in cui la categoria di livello superiore sia stata integralmente soddisfatta ovvero ai crediti prededucibili la Legge Fallimentare riconosce e attribuisce una prevalenza rispetto agli altri crediti concorsuali la cui soddisfazione è subordinata e condizionata al pagamento dei primi.

Il soddisfacimento di categorie subalterne può avvenire esclusivamente nel caso in cui le categorie di livello superiore siano state integralmente soddisfatte.

Unica deroga a quanto appena indicato – e di cui si tratterà nel prosieguo della presente relazione – è rappresentato dal concorso dei creditori prededucibili sul ricavato della vendita dei beni gravati da pegno o ipoteca, come disposto dall'articolo 111-bis, comma 2, L.F..

L'ultimo capoverso dell'[articolo 111](#), L.F. fornisce una definizione della categoria dei crediti prededucibili per i quali si debbono intendere:

*“quelli così qualificati da una specifica disposizione di Legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente Legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)”<sup>2</sup>.*

Crediti prededucibili	
<i>... qualificati da una specifica disposizione di legge ...</i>	<i>... sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge ...</i>

Di facile individuazione risultano essere i primi crediti prededucibili, ovvero quelli *“così qualificati da una specifica disposizione di legge”* giacché è la medesima normativa fallimentare a stabilirne la

<sup>2</sup> La disciplina dei crediti prededucibili è stata riproposta, con alcune specifiche condizioni e limitazioni, nell'articolo 6 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Codice) rubricato *“prededucibilità dei crediti”*, in vigore a decorrere dal 1° settembre 2021. In particolare, l'articolo 6 del Codice così dispone: *“Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:*

*a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al Capo II del Titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;*

*b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;*

*c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;*

*d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.*

*La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.*

*3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI”.*

prededucibilità *ex lege*. Si possono menzionare, a titolo di esempio:

- il credito del locatore di immobili all'equo indennizzo per recesso del curatore, ex [articolo 80](#), L.F.;
- i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio, ex [articolo 104](#), comma 9, L.F.;
- i crediti da finanziamento in esecuzione di un concordato preventivo ovvero accordo di ristrutturazione, ex [articolo 182-quater](#), L.F..

Più complessa, invece, è risultata nella prassi l'individuazione dei secondi crediti prededucibili, ovvero “*sorti in occasione o in funzione*” di una delle procedure concorsuali. Dopo un primo periodo di incertezze interpretative, la dottrina e la giurisprudenza hanno consolidato l'orientamento in base al quale, per “*crediti sorti in occasione di una delle procedure concorsuali*” si intendono quei crediti che derivano dalla gestione della procedura e dall'amministrazione dei beni del fallito<sup>3</sup>. L'elemento distintivo è il criterio temporale, ossia l'insorgenza dei crediti dopo l'apertura di una procedura concorsuale, funzionali alla procedura e da cui derivino risultati utili per la massa dei crediti<sup>4</sup>. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le spese per l'apposizione dei sigilli, le spese per l'inventario, le spese per la trascrizione/cancellazione della sentenza di fallimento nei pubblici registri, le spese per la custodia dei beni fino alla vendita, le spese per la stima dei beni oppure le spese per la pubblicità delle vendite<sup>5</sup>. In questa sede risulta utile richiamare quanto affermato nella sentenza di [Cassazione n. 7392/2017](#):

*“Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'articolo 111, L.F., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e, dunque, risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando la prededuzione un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'Amministrazione fallimentare e influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio”.*

### Lo scenario dell'attivo fallimentare incapiante al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione

Tra gli atti di spettanza esclusiva del curatore rientra la programmazione della liquidazione dell'attivo ex [articolo 104-ter](#), L.F.. Il progetto di programma di liquidazione è un atto non delegabile a terzi ex [articolo 32](#), comma 1, L.F. trattandosi di un compito che il curatore deve eseguire in ragione delle

<sup>3</sup> Cfr. in merito Cassazione n. 1513/2014.

<sup>4</sup> Odcec Padova - Area procedure concorsuali sottocommissione Riparti – “La graduazione delle prededuzioni nel piano di riparto, aspetti civilistici e fiscali, e le problematiche connesse ad un attivo insufficiente al loro pagamento”, giugno 2019, pag. 3.

<sup>5</sup> Altri casi sono stati affrontati nelle sentenze di Cassazione n. 18922/2014 e n. 25471/2019, relativamente alla presentazione della domanda di fallimento o alla redazione del piano di attestazione del concordato in bianco, anche qualora la domanda concordataria sia stata dichiarata inammissibile.